



n. 30913

Sent. 2/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia

composta dai seguenti Magistrati:

Vito Tenore

Presidente

Walter Berruti

Giudice relatore

Pia Manni

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 30913 del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

DOSSENA Luca Gaetano Maria, nato a Crema (CR) il 7.10.1964 e residente in Lodi, C.F. DSSLGT64R07D142I, quale titolare dell'impresa individuale Sole Levante con sede in Credera Rubbiano (CR), P.I. 03953950965, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Marina Cotelli, presso la quale è elettivamente domiciliato in Sondrio, Via Bonfadini 1.

Uditi, all'udienza del 17 dicembre 2025, con l'assistenza del Segretario Salvatore Carvelli, il Pubblico Ministero Valentina Papa e il difensore del convenuto come da verbale.

FATTO

Il giudizio verte sulla responsabilità amministrativa del convenuto, DOSSENA Luca Gaetano Maria, quale titolare dell'impresa agricola Sole

	Levante, perché avrebbe indebitamente percepito contributi comunitari per il	
	sostegno delle attività connesse al pascolo di bestiame in territori montani,	
	erogati dall'OPR (Organismo Pagatore Regionale) della Regione Lombardia	
	nell'ambito della PAC (Politica Agricola Comune) per gli anni 2010 (euro	
	4.592,83), 2011 (euro 4.592,83), 2012 (euro 4.592,83) e quindi per importo	
	complessivo di euro 13.778,49.	
	In sintesi, parte convenuta, al fine di ottenere i contributi di cui sopra, per il	
	tramite della società di servizi ausiliaria nella fase della domanda, avrebbe	
	dichiarato falsamente di possedere i requisiti di condizionalità necessari al fine	
	di accedere ai contributi per ettaro di pascolo posseduto, così come accertato	
	dalle indagini svolte dalla Guardia di finanza (cfr. la CNR del 13.12.2017,	
	pagg. 82 e ss. <i>sub</i> doc. 2 prod .Proc.), compendiate nella relazione del 23 aprile	
	2021 in atti (doc. 1 prod. Proc.), con cui la Procura regionale ha ricevuto	
	notizia del danno. L'accertamento della GdF è intervenuto nell'ambito di una	
	specificata attività di polizia giudiziaria delegata dall'a.g.o. penale (RGNR n.	
	1317/2015 presso la Procura della Repubblica di Sondrio) finalizzata a	
	monitorare la corretta applicazione della normativa nazionale e comunitaria	
	sull'erogazione dei fondi europei di sostegno dell'attività agricola montana,	
	nell'ambito dell'attività di controllo, prevenzione, ricerca e repressione delle	
	frodi comunitarie. In tale quadro invero gli aiuti economici vengono	
	corrisposti all'imprenditore agricolo non in relazione alla produzione, bensì in	
	base ai titoli posseduti e all'estensione delle superfici di cui sia dimostrata la	
	conduzione a pascolo. Il beneficio (commisurato ad ettaro) è subordinato alla	
	c.d. condizionalità ovvero all'effettivo utilizzo del terreno, che si realizza	
	mediante il pascolamento degli animali o lo sfalcio annuale finalizzato a	
	2	

	Milano e respinta, con ordinanza dello stesso Tribunale del 13.9.2023,	
	l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento (cfr. doc.	
	9/1 prod. Proc.).	
	In sede penale nei confronti del convenuto veniva emesso decreto di sequestro	
	preventivo da parte del GIP presso il Tribunale di Sondrio in data 8.8.2019,	
	nel quale veniva evidenziata la prassi delle società di servizi preposte (come	
	la Trevisi Diego s.r.l. e l'Alpi Service s.r.l.) di procurare alle aziende clienti il	
	nominativo di pascolatori da inserire, solo formalmente, nelle domande di	
	contribuzione (cfr. doc. 10, pag. 18).	
	La citazione quantifica l'importo complessivo del danno in euro 13.778,49,	
	pari alla somma dei contributi corrisposti per gli anni 2010, 2011 e 2012, oltre	
	interessi e rivalutazione monetaria, sino all'integrale soddisfo.	
	Il convenuto si è costituito in giudizio con memoria depositata in data	
	27.11.2025, nella quale eccepisce in via preliminare l'avvenuta prescrizione	
	quinquennale dell'azione, computata a decorrere dalla data di erogazione dei	
	contributi (nel 2011, 2012 e 2013), rispetto a cui l'intimazione con atto di	
	messa in mora del 9.3.2022 risulterebbe perciò tardivo, e nega la ricorrenza	
	del dolo e dell'occultamento doloso. Ancora in via preliminare, chiede di	
	dichiarare l'improcedibilità dell'azione di responsabilità stante la pendenza	
	dell'azione amministrativa di recupero e di sospendere il giudizio in attesa	
	della definizione di quello promosso avanti il Tribunale civile di Milano per	
	l'impugnazione del decreto di decadenza adottato in via amministrativa. Nel	
	merito, chiede il rigetto della domanda o, in subordine, la rideterminazione e	
	la riduzione del danno. Oppone la propria buona fede per avere fatto pieno e	
	legittimo affidamento sulla correttezza dell'operato degli intermediari,	
	4	

	limitandosi ad apporre la propria firma su documenti e domande predisposte	
	dal CAA (Centro Autorizzato di Assistenza Agricola) con l'ausilio delle	
	società di servizi (Alpi Service S.r.l. e Diego Trevisi S.r.l.) incaricate degli	
	aspetti operativi e di reperire monticatori e pascolatori. Tale affidamento	
	qualificato escluderebbe, a suo dire, colpa grave e dolo. Inoltre, l'attività di	
	pascolo e monticazione da parte dei soggetti terzi indicati era confermata dai	
	certificati di monticazione (c.d. Mod. M7), costituenti documenti ufficiali	
	emessi da una p.a. (l'ASL), firmati da pubblici ufficiali quali il sindaco e il	
	medico veterinario (cfr. <i>sub</i> docc. 4,5,6). La difesa osserva poi che in sede	
	amministrativa si procede per il recupero di una somma inferiore, non essendo	
	state azionate le annualità 2010 e 2011 in quanto ritenute prescritte dallo stesso	
	OPR, mentre gli importi da recuperare, a titolo di inadempimento contrattuale	
	e risarcitorio, dovrebbero tendenzialmente coincidere. Per il 2010 produce	
	(cfr. doc. 7) una <i>e-mail</i> del CAA, datata 13.5.2010, in cui si comunica la	
	chiusura della domanda con il pascolatore Toia Andrea in luogo di Zanta	
	Brunetta, come poi effettivamente indicato nel Mod. M7 di quell'anno.	
	All'udienza del 17 dicembre 2025, data per letta su consenso delle parti la	
	relazione illustrativa, le parti hanno illustrato e richiamato le rispettive	
	conclusioni come in atti.	
	Il giudizio è stato quindi trattenuto a decisione.	
	MOTIVI DELLA DECISIONE	
	1. Non sussistono le condizioni per la sospensione del giudizio in attesa del	
	giudicato civile nel giudizio di impugnazione del decreto amministrativo di	
	decadenza pendente avanti il Tribunale di Milano, stante l'autonomia dei	
	giudizi contabile e civile. Inoltre, non solo le parti del processo civile e di	
	5	

	quello contabile sono parzialmente diverse, ma è diverso anche l’oggetto del	
	giudizio, in quanto nel processo civile si controverte sulla legittimità del	
	decreto amministrativo di revoca dei contributi pubblici, mentre il presente	
	giudizio riguarda l’accertamento della responsabilità erariale derivante dalla	
	violazione degli obblighi di servizio connessi alla realizzazione del	
	programma pubblico finanziato (cfr. questa Sez. nn. 162 e 168/2025). La	
	legittimità o meno del decreto di decadenza dal contributo non incide su tale	
	accertamento, non costituendone presupposto necessario.	
	L’istanza di sospensione ex art. 106 c.g.c. va quindi respinta.	
	2. Per analoghe ragioni va respinta l’istanza di improcedibilità dell'azione di	
	responsabilità per la pendenza del procedimento amministrativo di recupero,	
	stante la detta autonomia e la diversa natura di tale procedimento rispetto	
	all’azione di responsabilità amministrativa.	
	3. Venendo all’eccezione di prescrizione quinquennale, va ricordato che, sulla	
	base dei principi più volte affermati dalla giurisprudenza (cfr., per tutte, questa	
	Sez. nn. 168/2025 e 3/2023 e Sez. I App. n. 71/2025), il <i>dies a quo</i> deve essere	
	individuato nel momento in cui gli elementi compiuti della frode ai danni delle	
	istituzioni eurounitarie e, per esse, della Regione Lombardia sono diventati	
	palesi in tutti i loro profili ossia, nella specie, dalla nota della Guardia di	
	finanza del 23 aprile 2021 n. 260810 cui è seguita, a parziale rettifica, la nota	
	del 27 aprile 2021 n. 266676 (docc. nn. 1 e 2 prod. Proc.).	
	Tanto sul presupposto della ricorrenza della frode e dell’occultamento doloso	
	del danno, rilevante ai sensi dell’art. 1, comma 2 della L. n. 20/1994.	
	Il convenuto ha tuttavia negato la ricorrenza di questo elemento, opponendo il	
	suo legittimo affidamento e comunque l’assenza di condotte volte ad occultare	
	6	

	parte della competente azienda sanitaria) era messa in grado di avvedersi della	
	non corrispondenza tra quanto dichiarato nella domanda stessa e quanto	
	rappresentato nella certificazione allegata e, quindi, di verificare le	
	condizionalità necessarie per la percezione del contributo pubblico.	
	In questo caso non è configurabile un occultamento doloso poiché dall’esame	
	del Mod. M7 prodotto a corredo della domanda di aiuto, l’OPR era in grado	
	di avvedersi della non correttezza del nominativo del pascolatore indicato	
	nella DUA e di attivare tutti i necessari controlli volti ad accertare il rispetto	
	della condizionalità necessaria per la legittima erogazione degli aiuti (cfr.	
	questa Sezione n. 162/2025 cit.).	
	Ne consegue, pertanto, che l’azione erariale riferita alle annualità 2010 e 2012,	
	le cui domande e i Mod. M7 sono stati presentati nello stesso anno e i	
	contributi erogati nell’anno successivo, è prescritta, risalendo il primo atto	
	interruttivo di messa in mora al 9.3.2022.	
	3.2 Per l’annualità 2011, invece, la formale coincidenza tra i nominativi dei	
	pascolatori indicati nella DUA e nel Mod. M7 rendono nuovamente	
	applicabili i principi sopra richiamati e, alla luce degli stessi, ravvisabile una	
	situazione di doloso occultamento e pertanto lo slittamento del <i>dies a quo</i>	
	prescrizionale alla data del rapporto della GdF ossia al 2021.	
	Limitatamente all’annualità 2011 (contributo di euro 4.592,83), quindi,	
	l’azione risulta tempestivamente promossa.	
	4. La fattispecie contestata dalla Procura regionale attiene ad una ipotesi di	
	indebita percezione di contributi comunitari, liquidati nell’ambito della PAC	
	e a valere sul Fondo europeo agricolo di garanzia e sul Fondo per lo sviluppo	
	rurale (FEAGA e FEASR) per l’annualità 2011, per quanto qui ancora	
	8	

	interessa.	
	Il meccanismo fraudolento, attuato da parte convenuta con l’assistenza	
	dell’intermediario al fine di ottenere contributi liquidati nell’ambito della	
	PAC, è consistito nell’indicare, nelle domande di aiuto, dati non veritieri	
	(inerenti la conduzione “per monticazione” di propri terreni agricoli montani	
	tramite un soggetto terzo, poi risultato senza alcun rapporto con l’azienda	
	agricola richiedente il contributo), abusando del c.d. principio di	
	disaccoppiamento, cui, a partire dagli anni 1990, è stata gradualmente	
	informata la PAC. In sostanza, mentre nel regime previgente gli agricoltori	
	ricevevano tanti più contributi quanto maggiore era la loro produzione, nel	
	nuovo regime, sulla base del suddetto principio, gli aiuti divengono	
	indipendenti dalle quantità prodotte. Un agricoltore riceve lo stesso importo	
	di aiuto indipendentemente dal fatto che produca molto o poco, purché	
	mantenga la produzione. In tal modo ha la possibilità di adeguare la	
	produzione alle reali esigenze del mercato, potendo, nel contempo, fare	
	affidamento su un reddito stabile (cfr. Sez. I App. n. 71/2025). Per i territori	
	montani tale sistema è finalizzato ad evitarne l’abbandono con le conseguenze	
	che ne deriverebbero sulla tutela ambientale.	
	Il meccanismo truffaldino messo in campo è meglio descritto nel decreto di	
	sequestro preventivo della Procura della Repubblica di Sondrio dell’8.8.2019	
	(cfr. doc. 10 prod. Proc. cit.), con riferimento alla “ <i>esistenza di una societas</i>	
	<i>sceleris operante nel territorio lombardo, avente come scopo la consumazione</i>	
	<i>di un indeterminato numero di truffe ai danni della Comunità Europea</i> ”, come	
	segue: “ <i>il meccanismo truffaldino era caratterizzato dal preventivo</i>	
	<i>rastrellamento di svariati terreni, che venivano affittati dai sodali; venivano</i>	
	9	

	<i>quindi contattate le singole aziende agricole, alle quali veniva proposta la</i>	
	<i>conduzione in subaffitto dei pascoli; a dette aziende veniva fornito il</i>	
	<i>nominativo di un falso "pascolatore" per la formazione di domande dirette ad</i>	
	<i>ottenere il contributo comunitario; l'incasso del contributo corrispondeva al</i>	
	<i>vantaggio economico dell'operazione, che veniva ripartito tra i sodali e i</i>	
	<i>singoli agricoltori coinvolti".</i>	
	Il quadro normativo di riferimento, sul quale si è innestata la frode, è stato	
	ampiamente tratteggiato in citazione (cfr. pagg. 10-14) e nelle sentenze di	
	questa Sezione (nn. 3, 35, 140, 188/2023, 146/2024 e 114/2025) che si sono	
	occupate di fattispecie analoghe (stessa indagine, ma beneficiari differenti) e	
	basti qui farvi rimando.	
	Gli accertamenti in atti (cfr. le relazioni della Guardia di finanza prodotte da	
	parte attrice <i>sub</i> docc. 1, 2 e 3) confermano lo svolgimento dei fatti, così come	
	descritti in citazione e richiamati in narrativa, diretti ad ottenere indebitamente	
	l'erogazione delle provvidenze pubbliche finalizzate al sostegno del pascolo	
	montano.	
	Nel caso in esame è emerso che il finanziamento con fondi pubblici è stato	
	ottenuto con dichiarazioni mendaci, che hanno alterato il regolare svolgimento	
	delle procedure di finanziamento, a detrimento degli scopi di interesse	
	pubblico perseguiti con il medesimo.	
	La DUA che qui interessa è quella presentata dal convenuto in data 10.8.2011	
	per l'anno 2011 (doc. 2/19 prod. Proc.), riguarda una serie di mappali ubicati	
	nel Comune di Peglio e indica quale pascolatore il Sig. Toia Andrea, il quale	
	ha poi dichiarato in sede di s.i.t. di non avere pascolato per conto terzi e di	
	avere utilizzato solo terreni nella propria disponibilità come proprietario o	
	10	

		affittuario (cfr. pag. 18 citaz.).	
		Le dichiarazioni citate sono state assunte nel corso delle indagini penali con	
		le formalità delle sommarie informazioni testimoniali rese avanti la polizia	
		giudiziaria ex art. 351 c.p.p.	
		Esse risultano credibili nella loro coerenza e concordanza nel quadro generale	
		venutosi a delineare e dimostrano, inserendosi perfettamente nel suddetto	
		quadro, l'esistenza di un consolidato <i>modus operandi</i> finalizzato ad ottenere	
		contributi comunitari, altrimenti non spettanti, attraverso la presentazione di	
		domande formalmente regolari, ma ideologicamente false. Non appaiono	
		contraddittorie laddove escludono il pascolamento per conto terzi.	
		4.1. La condotta del convenuto può essere valutata, allo stato degli atti, come	
		sorretta da dolo: è chiaro che egli ha agito con dolo ovvero con coscienza e	
		volontà della condotta posta in essere e dell'arricchimento a danno della p.a.,	
		nella consapevolezza che i dati inseriti nelle domande di contributo non	
		corrispondessero a verità, non parendo ipotizzabile, come osserva parte	
		attrice, che l'indicazione falsa, nei documenti prodotti a sostegno della	
		richiesta di contribuzione, di soggetto terzo quale pascolatore, possa essere	
		stata frutto di mero errore.	
		Né rileva la circostanza che parte convenuta si sia affidata ad un intermediario	
		per la preparazione e l'inoltro della documentazione, in quanto, a prescindere	
		dall'obbligo di controllo del suo operato, le domande di contributo sono state	
		presentate e sottoscritte personalmente dal beneficiario del contributo che, in	
		quanto tale, se ne è assunto la responsabilità.	
		In questi termini si è espressa recente giurisprudenza di questa Sezione (cfr.	
		sent. n. 41/2025).	
		11	

	Invero, l'intero procedimento volto al riconoscimento del diritto agli incentivi	
	pubblici e alla successiva erogazione si fonda, a seguito della progressiva	
	semplificazione documentale e dei controlli amministrativi preventivi,	
	sull'utilizzo di autocertificazioni e dichiarazioni e sul conseguente principio	
	di autoresponsabilità (cfr. sul punto questa Sez. n. 133/2023 e la	
	giurisprudenza, anche amministrativa, ivi richiamata).	
	4.2. La non veridicità della domanda <i>in parte qua</i> comporta la decadenza	
	dell'intero beneficio ottenuto (cfr. Consiglio di Stato n. 2447/2012) e quindi	
	la non spettanza dell'intera misura dello stesso.	
	Corrispondentemente il danno per l'Amministrazione è pari all'intero importo	
	del contributo erogato per l'annualità in discorso (2011) ossia euro 4.592,83.	
	5. È pertanto configurabile la responsabilità amministrativo-contabile del	
	convenuto quale privato percettore dell'agevolazione, che, ponendo i	
	presupposti per la sua illegittima percezione, ha inciso negativamente sul	
	modo d'essere del programma imposto dalla p.a., alla cui realizzazione è	
	chiamato a partecipare con l'atto di concessione, e determinato uno sviamento	
	dalle finalità perseguite.	
	6. Trattandosi di risorse di provenienza europea, lo Stato, attraverso i propri	
	organi, è tenuto a perseguire le irregolarità e le frodi, procedendo ai	
	conseguenti recuperi.	
	7. Conclusivamente, il Collegio considera provata l'esistenza delle condizioni	
	necessarie per la configurabilità della responsabilità amministrativa di cui alla	
	domanda attorea limitatamente al contributo erogato per il 2011.	
	8. Il convenuto va quindi condannato al pagamento in favore della Regione	
	Lombardia, quale ente danneggiato, della somma di euro 4.592,83.	
	12	

	9. Tale somma andrà maggiorata della rivalutazione monetaria secondo gli	
	indici Istat dalla data dell'erogazione fino alla pubblicazione della presente	
	sentenza e degli interessi legali sulla somma così rivalutata dalla data di	
	pubblicazione della sentenza sino al saldo.	
	10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a carico di parte	
	convenuta come da dispositivo.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia,	
	definitivamente pronunciando,	
	CONDANNA	
	DOSSENA Luca Gaetano Maria, C.F. DSSLGT64R07D142I, in proprio e in	
	qualità di titolare della ditta individuale Sole Levante, al pagamento in favore	
	della Regione Lombardia della somma di euro 4.592,83	
	(quattromilacinquecentonovantadue/83), oltre rivalutazione monetaria	
	secondo gli indici Istat dalla data dell'erogazione fino alla pubblicazione della	
	presente sentenza e interessi legali, sulla somma così rivalutata, dalla data di	
	pubblicazione della sentenza sino al saldo.	
	Liquida le spese di giudizio in euro 77,10 (settantasette/10) e le pone a carico	
	del convenuto.	
	Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.	
	L'Estensore	Il Presidente
	Walter Berruti	Vito Tenore
	firmato digitalmente	firmato digitalmente
	13	

Depositata in segreteria il giorno 14.01.2026

Il Direttore di Segreteria

Salvatore Carvelli

firmato digitalmente